



COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

Provincia di Pavia

Via Roma n° 22 - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV)

Tel. 0382-400022 - Fax 0382-400646

e.mail: info@comune.villanovadardenghi.pv.it

DETERMINAZIONE N.35 DEL 02/07/2025

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DALL'ART. 90 COMMI 24, 25 E 26 DELLA LEGGE N. 289/2002 NONCHÉ DELLA LEGGE REGIONALE 14/12/2006, N. 27 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VILLANOVA D'ARDENGHI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale di Villanova d'Ardenghi è dotata di un campo sportivo al servizio dei cittadini, sito in Villanova d'Ardenghi;
- da diversi anni l'Amministrazione ha scelto di esternalizzare la gestione dell'impiantistica sportiva al mondo "no-profit delle associazioni sportive" attraverso un rapporto di collaborazione proficuo che ha consentito notevoli risparmi rispetto alla gestione diretta, promuovendo una gestione più organica delle strutture e aumentando in tal modo l'efficienza della gestione che, nella maggior parte dei casi, si trasforma in migliori servizi per l'utenza;

PRESO ATTO CHE:

- Con deliberazione GC n° 41 del 22.7/2024 avente per oggetto: "CONVENZIONE CON IL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO 'G.S.D. VILLANOVA' PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE", veniva dato in concessione il campo sportivo per anni 5 e, più precisamente, sino al 15.09.2029;
- In data 25.06.2025, prot. n° 1610, veniva presentata la rinuncia alla convenzione di cui trattasi da parte del Gruppo Sportivo Dilettantistico di Villanova d'Ardenghi;

RILEVATO quindi che l'Amministrazione:

- è orientata a continuare e ad assicurare l'erogazione dei servizi e la gestione della struttura, anche per i successivi 5 anni;
- non dispone di professionalità e personale adeguato alla gestione diretta della struttura, per cui si rende necessario affidare la gestione dell'impianto a soggetti terzi, individuati sulla base di apposita procedura ad evidenza pubblica;

RICHIAMATE, a tal proposito le seguenti disposizioni normative e giurisprudenziali, che dispongono:

- gli impianti sportivi comunali, come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 26/7/2016 n° 3380), sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile dell'Ente poiché rientrano nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 826 del Codice Civile;
- tali beni, ex art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive;
- il Consiglio di Stato con sentenza n° 858 del 28 gennaio 2021 stabilisce che: *"la gestione di impianti sportivi comunali rientra in un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 267/2000 per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione della sport che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità"*;
- l'art. 90, commi 24 e 25, della legge 289/2002, così come modificato dal comma 361 della legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017) e dall'articolo 13 del D.L. 87/2018, come convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, in relazione all'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici, stabilisce che:
 - comma 24. "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive";
 - comma 25. "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";
- l'ANAC, con parere n° 1300/2016, si era espressa ritenendo la Legge n. 289/2002 superata dal Codice dei Contratti pubblici e, quindi, non più applicabile
- la Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ne ha, invece, confermata l'efficacia, apportando appunto delle modifiche ed integrazioni proprio al sopra richiamato art. 90 – commi 24, 25 e 26 – della citata Legge n. 289/2002;

RICHIAMATO altresì che:

- la Legge Regionale 14/12/2006, n. 27 recante *"Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali"*, attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della Legge n. 289/2002, dispone:
 - **all'art. 1, comma 2:** *si intende per:*
 - a) *impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;*
 - b) *impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili"*;
 - **all'art. 2 comma 1:** *"Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata"*;
 - **all'art. 3** *"da mandato agli enti pubblici territoriali di stabilire le modalità di affidamento nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo medesimo"*;

- a tal ultimo riguardo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., 18 agosto 2021 n° 5915 analizza in modo preciso la questione del quanto e come deve essere applicato il Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016, nel caso delle concessioni di impianti sportivi, giudicando la distinzione tra impianti sportivi con o senza rilevanza economica determinante per sapere quale disciplina applicare;
- con tale sentenza il Consiglio di Stato afferma: *la distinzione dell'art. 164 del D.lgs. 50/2016 tra servizi "economici" e "non economici" va letta alla stregua della terminologia delle fonti euro- unitarie, di modo che essa sta a differenziare i servizi remunerativi da quelli non remunerativi, vale a dire i servizi che abbiano o meno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell'attività in ambito concorrenziale. Il servizio di interesse generale è "non economico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del Codice dei contratti pubblici quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto.*;
- per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez V, n° 858/2021) che la redditività *"deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina"*;

APPURATO inoltre che:

- la nuova "riforma dello sport" ha introdotto novità in tema di appalti per gli impianti pubblici, ma la proroga al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore del D.lgs. n°38 del 28 febbraio 2021 non ne consente l'attuazione;
- quindi il Consiglio di Stato, nelle more dell'entrata in vigore della suddetta riforma, con sentenza del 18 agosto 2021 n° 5915 dispone: *"per l'affidamento degli impianti sportivi non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione sottratta dall'applicazione del codice dei contratti pubblici in coerenza con la previsione dell'art. 164, comma 3, a meno che l'ente locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi ai sensi degli art. 140 e seg dello stesso codice"* (Cons. Stato V, n° 858/2021 che richiama la delibera dell'ANAC n° 1300/2016);

STABILITO, nel caso di specie, che il centro sportivo di Villanova d'Ardenghi, sito in via Roma snc è da considerarsi **"privo di rilevanza economica"**, in quanto la gestione non risulta remunerativa ovvero non è in grado di produrre reddito, per:

- 1)le caratteristiche di ubicazione;
- 2)l'assenza di esercizi di vendita;
- 3)l'assenza di spazi accessori commerciali;
- 4)l'accesso gratuito alle scuole del territorio;

VALUTATO per tutto quanto sopra espresso, che è intendimento dell'Amministrazione fissare i principi generali volti a gestire il centro sportivo di Novegro secondo criteri di economicità, efficienza, sicurezza, funzionalità, qualità, trasparenza, imparzialità:

1. salvaguardando il principio della destinazione pubblica dell'impianto a servizio della comunità territoriale;
2. valorizzando nel contempo la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio che opera nel settore sportivo;
3. utilizzando il modello della concessione strumentale di bene pubblico e della relativa gestione sottratta dall'applicazione del codice dei contratti pubblici in coerenza con la

CONSIDERATO pertanto che:

- con delibera n° 27 del 02.07.2025 *ad oggetto: "Affidamento in concessione campo sportivo di Villanova d'Ardenghi - Atto d'indirizzo"* - esecutiva ai sensi di legge e della quale si intendono richiamati l'iter procedurale descritto e tutte le motivazioni ivi espresse - la Giunta Comunale ha espresso atto d'indirizzo al fine di procedere, allo scadere della concessione di cui sopra:
 1. all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
 2. all'individuazione di un concessionario mediante selezione pubblica, di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 27/2006;
 3. dando mandato al Responsabile del Servizio tecnico di:
 - o non ammettere alla selezione pubblica i soggetti aventi debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale a qualsiasi titolo;
 - o stabilire:
 - a) *che i costi di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell'impianto sono a carico del*
 - b) *in 5 anni la durata della concessione*
 - c) *a carico del concessionario prevedendo un canone concessorio annuale*
 - d) *a carico del concessionario l'organizzazione dell'attività tramite lo sviluppo di un progetto sportivo che preveda:*
 - *la promozione dell'attività rivolta ai bambini;*
 - *la valorizzazione delle attività sportive femminili;*
 - *evento annuale con tornei per la promozione allo sport;*
 - *le agevolazioni per i cittadini alla partecipazione dei corsi sportivi*

VISTO il bando pubblico predisposto, a tal fine, dall'Ufficio Tecnico, nonché i relativi documenti allegati, che qui si approvano mentre si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale il relativo bando pubblico;

DATO ATTO CHE:

1. il bando pubblico di cui trattasi è disciplinato dall'art. 90 – commi 24, 25 e 26 – della Legge n. 289/2002 (come risultante dalle modifiche apportate dalla Legge 27/12/2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018), nonché della Legge Regionale 14/12/2006, n. 27;
2. la gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia sarà valutato oltre al rialzo in sede di gara anche la qualità del progetto tecnico e sportivo con riferimento a diversi criteri indicati nel bando;

VALUTATO altresì, al fine di garantire adeguata trasparenza e pubblicità della procedura di cui trattasi di disporre la pubblicazione del suddetto bando con le seguenti modalità:

- a) mediante avviso integrale:
 - all'Albo on-line del Comune di Villanova d'Ardenghi;
 - sul sito web istituzionale del Comune di Villanova d'Ardenghi – sezione "bandi di gara"

ATTESO che la spesa assunta con il presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

1. per le motivazioni e considerazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate e approvate, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 27 del 02.07.2025 di:
 - **indire procedura ad evidenza pubblica** in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
 - **individuare un concessionario mediante selezione pubblica**, di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 27/2006
 - non ammettere alla selezione pubblica i soggetti aventi debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale a qualsiasi titolo;
 - stabilire:
 - a) *che i costi di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell'impianto sono a carico del concessionario;*
 - b) *in 5 anni la durata della concessione*
 - c) *a carico del concessionario una contribuzione prevedendo un canone concessorio annuale*
 - d) *a carico del concessionario l'organizzazione dell'attività tramite lo sviluppo di un progetto sportivo che preveda:*
 - *la promozione dell'attività rivolta ai bambini;*
 - *la valorizzazione delle attività sportive femminili;*
 - *evento annuale con tornei per la promozione allo sport;*
2. di determinare come base d'asta una contribuzione sulle spese di elettricità non prevedendo un canone concessorio stabilendo una percentuale al rialzo (dal 50% in su);
3. di stabilire che, ai fini dell'aggiudicazione, verrà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia sarà valutato oltre al rialzo in sede di gara anche la qualità del progetto tecnico e sportivo con riferimento a diversi criteri indicati nel bando;
4. di approvare il bando pubblico predisposto dall'Ufficio Tecnico, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare la bozza dell'atto di concessione nonché i relativi allegati, agli atti della sezione;

6. di garantire adeguata trasparenza e pubblicità alla procedura di cui trattasi, disponendo la pubblicazione del suddetto bando – anche per estratto - con le seguenti modalità
- a) mediante avviso integrale:
- all'Albo on-line del Comune di Villanova d'Ardenghi;
 - sul sito web istituzionale del Comune di Villanova d'Ardenghi – sezione “bandi di gara”
- 7 di dare espressamente atto che:
- la presente procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di un impianto sportivo non avente rilevanza economica, non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, trattandosi di atto avente oggetto l'utilizzazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente e di affidamento in regime di concessione strumentale di bene pubblico (*sentenza Consiglio di Stato del 18 agosto 2021, n° 5915*);
 - che l'entrata derivante dalla concessione di cui trattasi sarà oggetto di apposito successivo provvedimento di accertamento;
 - la concessione di cui trattasi si perfezionerà mediante sottoscrizione di apposito contratto;
- 8 ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione;
- 9 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Il Responsabile
Settore Tecnico
Ing. Federico Ferrari